

**TRIBUNALE di NAPOLI****Sezione V CIVILE**

R.G.E. n. 415/1999

Il Giudice dell'esecuzione, nella persona del Dr. Mario Ciccarelli;

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 5 marzo 2025;

letti gli atti del procedimento recante l'iscrizione al ruolo indicata in epigrafe, avente ad oggetto esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nella sentenza n. 9549/96 del Tribunale di Napoli;

richiamato il verbale dell'indicata udienza e le richieste formulate dalle parti comparse;

rilevato, segnatamente, che sulla scorta del rifiuto comunicato dalla parte esecutante della proposta conciliativa formulata dal G.E. con ordinanza del 10 gennaio 2025, la medesima parte ha insistito nell'accoglimento delle richieste già avanzate all'udienza del 6 novembre 2024, con particolare riferimento alla sostituzione del C.T.U. nominato, laddove invece la parte esecutata, nel dare atto di avere accettato la proposta conciliativa, si è opposto alle richieste avverse ed ha chiesto al Giudice dichiararsi l'impossibilità di procedere alla riduzione in pristino promossa, così come evidenziato dall'ausiliario nominato;

OSSERVA

La procedura in disamina, incardinata a mente degli artt. 612 e ss. c.p.c., è volta all'esecuzione coattiva del *facere* contenuto nella sentenza n. 9549/96 del Tribunale di Napoli. Nella parte che più rileva, l'adito Tribunale condannò B. C. e D' C. ad arretrare "a 10 metri dal fabbricato della convenuta" e attrice in riconvenzionale A C. - fabbricato ubicato in Caivano alla via "la porzione del loro edificio non in appoggio e che fronteggia il corpo di fabbrica colorato in giallo nella planimetria del CTU arch. Antonia Russo".

In sede esecutiva, previa nomina di C.T.U. nella persona dell'Ing. G D' al fine di redigere analitica consulenza tecnica, con ordinanza del febbraio 2005 il G.E. assegnò all'Ufficiale Giudiziario competente l'incarico di provvedere "a dirigere tutte le

operazioni volte all'arretramento a dieci metri dal fabbricato di A1 e C della porzione dell'edificio degli esecutati non in appoggio e che fronteggia il corpo di fabbrica A, secondo le modalità e la sequenza logica e cronologica descritta nell'elaborato dell'ausiliario ing. D'...

La procedura esecutiva, a seguito del decesso delle originarie parti eseguite, proseguì in danno dell'erede avente causa.

Attesa la sopravvenuta indisponibilità dell'Ing. D'... all'espletamento dell'incarico, venne nominata nel gennaio 2009 in sua sostituzione quale Direttore dei lavori e Responsabile per la sicurezza l'Arch. A. M. che, a seguito di plurimi accessi presso i luoghi, gli Uffici competenti, interlocuzione con il Genio civile, richiesta dei titoli abilitativi, relazioni tecniche (cfr. documentazione contenuta nel fascicolo), rilevò come il progetto redatto dal precedente ausiliario fosse di larga massima e non esecutivo e come, successivamente alla sentenza da eseguire ed al progetto di demolizione, fosse stata realizzata una sopraelevazione sul fabbricato oggetto di esecuzione.

Per quanto di dirimente interesse in questa sede, nella relazione sulle problematiche di natura strutturale depositata il 15 giugno 2012, l'Ausiliaria evidenziò *"Tenuto conto che il fabbricato (oggetto di parziale demolizione, n.d.r.) non è isolato, ma è strutturalmente connesso a quelli adiacenti, si comprende come una sua parziale demolizione, oltre ad alterare la parte residua, potrebbe determinare conseguenze imprevedibili anche sugli altri due fabbricati, considerando oltretutto che, a seguito di deformazioni ed assestamenti che normalmente si verificano durante la loro vita, le strutture tendono, nel tempo, ad assumere uno stato di equilibrio che una demolizione parziale andrebbe in ogni caso a turbare ... Alla luce delle considerazioni esposte, chiaro che la demolizione parziale del fabbricato, così come indicato in maniera semplificativa nella sentenza, comporta in realtà interventi molto più estesi e radicali, riguardanti non solo la parte del fabbricato che residuerebbe dalla demolizione ma anche i due fabbricati adiacenti. Occorre quindi assumere la consapevolezza che la demolizione, nel caso in esame, non è una cosa che possa farsi con semplicità, ma richiede un impegno notevole e costi elevati non ipotizzabili in questa fase. La demolizione del fabbricato richiede, preliminarmente, un accurato studio sulla situazione strutturale complessiva (fabbricato da demolire e fabbricati adiacenti) sia allo stato attuale che a seguito degli interventi di demolizione. I risultati dello studio indicheranno gli interventi più idonei da effettuare ai fini della sicurezza di tutti gli immobili. Interventi che sicuramente dovranno prevedere il consolidamento della porzione residua di fabbricato, ma potrebbero consistere anche nel consolidamento dei fabbricati adiacenti. È inoltre necessario prevedere la nomina di altre figure professionali previste dalla Legge (geologo, collaudatore statico), l'esecuzione di tutte le indagini necessarie (studio geologico, rilievo strutturale dello stato dei luoghi, prove di laboratorio ed in sito sui materiali utilizzati per le strutture, ecc.), oltre alla materiale esecuzione degli interventi che, stante la loro particolarità, deve essere affidata a manodopera altamente specializzata"* (cfr. relazione in atti).

Negli anni a seguire, l'attuazione del comando restò, nella sostanza, inevasa per problematiche connesse alla disponibilità, regolarità contabile e amministrativa delle imprese di volta in volta designate dall'U.G., per richiesta delle parti di tentare il bonario componimento, per decesso della parte esecutante, per l'emergenza Covid.

Ripresa l'azione esecutiva ad iniziativa degli eredi della parte esecutante ammessi al patrocinio a spese dello Stato, stimati dall'Ausiliaria in € 32.840,92 i costi della fase delle indagini strutturali preliminari e quelli del progetto di demolizione (istanza di liquidazione del 28 giugno 2023), l'U.G. si rivolse al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 613 c.p.c. nei termini che seguono:

- nel corso della riattivata esecuzione il Consulente Tecnico nominato dal G.E. della soppressa sezione distaccata di Tribunale di Afragola – Arch. - ha chiesto di formulare al G.E. “l'autorizzazione, eventuale, al rilievo e verifiche strutturali all'edificio adiacente, di proprietà aliena, confinante con la proprietà dell'esecutato, ed estraneo all'esecuzione, e posto sul lato Nord/Ovest del fabbricato ”.
- Che tale richiesta scaturisce dal concatenamento accertato tra le due proprietà e quindi per salvaguardare la proprietà altrui estranea all'esecuzione.
- Che gli istanti hanno ottenuto l'ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, e che vi è discordanza di opinioni tra i Procuratori delle parti interessate all'esecuzione in merito alle spese che sono garantite da tale beneficio. Nello specifico, il Procuratore delle parti istanti ritiene che anche le spese per la esecuzione materiale dell'obbligo di fare e dei Tecnici che sono coinvolti in tale attività rientrino nel Gratuito Patrocinio. Diversamente, il Procuratore di parte resistente ritiene che tale beneficio garantisca solamente le spese legali. Per i motivi innanzi esposti, il sottoscritto Funzionario U.N.E.P. ricorre alla Sua competenza affinché determini le modalità dell'esecuzione .

Il procedimento, ai fini della risoluzione delle predette questioni, fu assegnato allo scrivente G.E. con provvedimento del 13 luglio 2023.

Perfezionato il contraddittorio (udienza del 18 ottobre 2023), fallito un primo tentativo *ope iudicis* di risoluzione alternativa della procedura (cfr. ordinanza del 10 gennaio 2024 e comparizione parti all'udienza del 17 aprile 2024), ritenuta estranea all'ambito di operatività delle “difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione” ex art. 613 c.p.c. da risolvere la questione posta dall'U.G. in relazione all'applicazione della disciplina del gratuito patrocinio anche per le spese riguardanti l'attuazione materiale dell'obbligo e le competenze professionali dei tecnici nominati e loro ausiliari (ordinanza 3 maggio 2024), l'attenzione è stata posta in via esclusiva sull'ulteriore difficoltà connessa alle esigenze strutturali e di sicurezza dei cespiti concatenati.

Segnatamente, preso atto delle risultanze della citata relazione tecnica del 15 giugno 2012 e dell'esigenza rappresentata dall'Ausiliaria di redigere una verifica strutturale e

un progetto strutturale, con l'ausilio di ulteriori figure professionali (progettista strutturale, collaudatore statico, geologo) e con preliminari saggi conoscitivi sui muri di confine e sulle strutture dell'edificio da demolire parzialmente, ma anche dei fabbricati adiacenti (quello di titolarità della parte esecutante e l'altro "concatenato" di proprietà Bencivenga, estranea al giudizio di cognizione definito con il titolo da eseguire ed al procedimento di esecuzione), onde valutare la necessità sugli stessi di interventi di consolidamento e di messa in sicurezza, il C.T.U. è stato chiamato a chiarimenti circa l'assoluta necessità dei suddetti accertamenti presso l'edificio adiacente di proprietà [redacted], e l'impossibilità di valutare diversamente la situazione strutturale complessiva (ovvero del fabbricato da demolire e di quelli adiacenti), senza incidere sulla proprietà aliena.

Concesso, su richiesta, termine al C.T.U. per fornire i chiarimenti scritti e provocare il contraddittorio tecnico con i tecnici nominati dalle parti (udienza del 12 giugno 2024), l'Arch. [redacted], confermando quanto già esposto nella relazione del 2012, ha evidenziato che *"In sintesi l'esecuzione della demolizione di cui alla presente procedura presenta le seguenti criticità: dal punto di vista statico: è necessario redigere un progetto di demolizione in ossequio alla normativa vigente in materia, previa effettuazione di indagini geologiche e indagini strutturali con prove strumentali anche invasive della struttura esistente coinvolgendo nello studio anche l'adiacente fabbricato di terzi in quanto strutturalmente connesso; tale progetto deve contemplare anche quali opere, siano esse provvisorie e/o stabili, debbano essere realizzate per evitare di compromettere la struttura residua del fabbricato e l'adiacente fabbricato. (...) Dal punto di vista procedurale: Il progetto e l'intervento richiedono l'ausilio di più figure professionali diverse dal progettista e direttore lavori quali progettista strutturale (già nominato nella persona dell'ing. P. [redacted] C. [redacted]), geologo, collaudatore statico, coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione. È necessario coinvolgere l'immobile costruito in aderenza all'immobile di proprietà di [redacted] a sua volta di un terzo estraneo al giudizio che sono poco collaborativi ed anzi molto preoccupati per le implicazioni che potrebbe avere la demolizione sul loro edificio"* (relazione del 31 ottobre 2024). Al contempo, il C.T.U. ha preso compiutamente posizione sulle osservazioni del tecnico di fiducia degli esecutanti.

Le conclusioni alle quali è giunto il C.T.U., coerenti con le premesse e con le risultanze già in atti e perciò condivisibili, determinano l'ineseguibilità del comando.

Risulta acclarato che l'esecuzione dell'obbligo non può prescindere dalle indagini strutturali e geologiche sull'immobile limitrofo di proprietà aliena.

Del pari, risulta posta in evidenza l'invasività delle attività da compiere presso la proprietà dei terzi sia nella fase delle indagini strutturali, che eventualmente nella fase esecutiva: nella prima, il C.T.U. ha previsto scavi, prove di carico, prove penetrometriche, carotaggi per prelievo campioni di materiale da esaminare (cfr.

relazioni e istanza liquidazione); nella seconda, l'eventuale necessità di procedere al consolidamento delle strutture dell'altrui immobile.

Ebbene, l'attuazione del comando non può giungere ad incidere in siffatta maniera i diritti dei terzi estranei al giudizio in cui si è formato il titolo da eseguire.

I diritti dei terzi, invero, sono fatti salvi dagli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.

Non si trascura come autorevole dottrina rinvenga nel giudicato sostanziale anche una efficacia riflessa nei riguardi dei terzi. Tuttavia, tali effetti sono limitati e variamente condizionati dall'esistenza di un vincolo di interdipendenza e/o di subordinazione tra i diritti dei terzi e l'accertamento giudiziale. Come ben messo in luce anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21240/2018), *"La sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che, respingendo la domanda proposta in primo grado da alcuni proprietari di fondi confinanti che reclamavano il diritto di passaggio "uti cives" su una strada interpodereale inglobata nella proprietà di un vicino, aveva ritenuto che gli effetti di una sentenza resa all'esito di un precedente giudizio tra il Comune e il vicino, che aveva accertato la non soggezione della strada a servitù di uso pubblico, si estendevano anche ai privati che avevano chiesto l'accertamento del diritto di passaggio pedonale sulla detta strada)"*.

Nella specie, i diritti dei terzi che verrebbero incisi dall'attuazione del *dictum* non hanno nessun legame di dipendenza o di subordinazione con il bene della vita che ha formato oggetto del comando.

Le indagini da compiere presso la proprietà aliena non risultano neppure annoverabili nell'ambito di operatività della disposizione di cui all'art. 843 c.c. La norma, nei suoi primi due commi, dispone *"Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità"*.

Però, l'attività di indagine (invasiva) e l'eventuale attività di consolidamento delle strutture non equivalgono ad accesso, né a passaggio; del pari, l'indennità è prevista per il danno cagionato dal passaggio, ma non per gli accertamenti subiti. Insomma, la tolleranza richiesta al proprietario del fondo limitrofo non può spingersi sino alla mortificazione del suo diritto assoluto; il dovere di solidarietà sociale non postula l'affievolimento delle posizioni giuridiche.

Le considerazioni che precedono, del resto, risultano in linea con i provvedimenti emessi sin da principio nel corso della procedura esecutiva e con le stesse prospettazioni delle parti.

Con la citata ordinanza dell'1 febbraio 2005, il G.E. demandò all'U.G. la direzione delle operazioni di arretramento della porzione di edificio *“con il rispetto dei diritti dei terzi”*; la stessa parte esecutante, all'udienza del 10 gennaio 2024, ha precisato che *“le verifiche sull'edificio non di proprietà delle parti, comportando il coinvolgimento nel giudicato di soggetti del tutto estranei allo stesso, sono inammissibili e sarà pertanto compito dell'Ausiliario Tecnico elaborare soluzioni tecniche alternative per eseguire lo specifico comando in sentenza, evitando comunque ogni danno a terzi”*.

Come già evidenziato, non risultano acquisite al processo espropriativo modalità di attuazione del comando in grado di non incidere sui diritti dei proprietari Bencivenga.

Il C.T.U. nominato, su richiesta specifica (cfr. chiarimenti sopra indicati), ha escluso in radice l'esistenza di alterative sul piano tecnico, ribadendo fermamente l'assunto anche all'udienza dell'8 gennaio 2025 (cfr. verbale).

Le contestazioni formulate dalla parte esecutante ai chiarimenti resi non sono in grado di minare l'accertamento dell'ausiliario e non consentono di giungere a conclusioni diverse da una prospettiva tecnica prima, giuridica poi.

Innanzitutto - e in via dirimente - la stessa parte ed il suo C.T.P. non hanno prospettato alternative.

Anzi, è lo stesso tecnico della parte (cfr. controdeduzioni depositate dal C.T.U., allegate ai chiarimenti del 31 ottobre 2024) a *“recepire”* le conclusioni della relazione depositata in data 15.06.2012 del C.T.U., riportando pedissequamente le conclusioni di quest'ultimo circa la necessità di compiere indagini strutturali preliminari sull'edificio Bencivenga e l'eventuale opera di consolidamento dello stesso.

Pertanto, non può condividersi l'assunto dell'esecutante secondo cui il C.T.U. avrebbe eluso la richiesta di chiarimenti per non aver indicato le alternative all'attuazione del *dictum*, laddove si consideri che modalità di esecuzione in grado di escludere i diritti dei terzi non sono state effettivamente ipotizzate neppure da chi ha formulato doglianze alle conclusioni dell'ausiliario.

A ben vedere, le controdeduzioni del C.T.P., al pari delle contestazioni formulate all'udienza del 6 novembre 2024 dalla parte esecutante ai chiarimenti resi dal C.T.U., si muovono esclusivamente sull'aspetto del pericolo che costituisce il fabbricato oggetto di esecuzione, abusivamente realizzato dall'esecutato, per la qualità scadente dei materiali, per la mancanza di un progetto esecutivo e, soprattutto, di un certificato di collaudo statico. In particolare, a loro dire, la permanenza dell'edificio nelle sue

attuali condizioni costituirebbe pericolo per la pubblica e privata incolumità, finendo per coinvolgere così anche le posizioni di terzi estranei alla procedura.

La questione, tuttavia, esula dalla procedura esecutiva e dalle difficoltà insorte portate all'attenzione di questo G.E. dall'Ufficiale giudiziario. Oggetto dell'azione esecutiva esperita è l'attuazione del comando giudiziale mediante la riduzione in pristino, laddove possibile, non l'eliminazione delle potenziali fonti di pericolo. In altre parole, la procedura in essere è volta a dare seguito concretamente alla sentenza, se possibile, ma non può spingersi sino a preoccuparsi delle conseguenze derivanti dall'impossibilità di eseguire il comando.

In definitiva, non risultano acquisiti al giudizio espropriativo elementi in grado di scalfire gli accertamenti del C.T.U. e le conclusioni rassegnate circa l'assoluta necessità di coinvolgere i diritti di terzi al fine di attuare il comando. Per questa ragione e, più in generale, per la logicità e coerenza delle conclusioni rese all'esito degli accertamenti condotti (si ripete, condivise anche dal C.T.P. degli esecutanti), la richiesta formulata dai ricorrenti di sostituzione del C.T.U. non può trovare seguito.

L'alea della ineseguibilità del comando giudiziale ed il rischio di chiusura anticipata dell'esecuzione è stato prospettato alle parti e posto a fondamento della ulteriore proposta conciliativa *ope iudicis* formulata con ordinanza del 10 gennaio 2025 proprio al fine di contemperare le contrapposte esigenze e tentare di ristorare il pregiudizio subito dagli esecutanti mediante equivalente economico. A fronte dell'accettazione della proposta ad iniziativa dell'esecutato, però, la stessa non è stata accettata dagli esecutanti.

Sulla scorta delle ragioni che precedono, va dichiarata la non eseguibilità dell'obbligo.

P.Q.M.

letti gli artt. 612 e ss. c.p.c.:

- dichiara la chiusura anticipata dell'esecuzione per la non eseguibilità dell'obbligo;
- invita il C.T.U. nominato a depositare la richiesta di liquidazione del compenso maturato, corredata dalla prova degli esborsi sostenuti di cui si richiede la ripetizione.

Si comunichi.

Napoli, 10/03/2025

Il Giudice dell'esecuzione
(Dr. Mario Ciccarelli)